

COMUNE DI SASSUOLO

(Provincia di Modena)

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
PER I DIPENDENTI DELL'ENTE ATTRAVERSO UNA GESTIONE
ELETTRONICA

DAL _____ AL _____

Con la presente scrittura privata, a valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

a) _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____,
_____, _____, domiciliato/a per la sua carica presso il Comune
stesso, il/la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e in
rappresentanza del medesimo Comune, con sede legale _____, Via
_____ - C.F. _____ P.I. _____, in seguito indicato, anche,
per brevità, Comune o Ente;

E

b) _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____,
_____ e Legale Rappresentante della ditta _____, domiciliato
per la sua carica presso la ditta stessa, il quale interviene nel presente atto in
nome, per conto ed in rappresentanza della Ditta medesima, iscritta nel Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____, con sede legale
in via _____ n. _____, _____ (_____), Codice Fiscale _____ e
Partita IVA _____, in seguito indicata, anche, per brevità, "Appaltatore" O
"Aggiudicatario".

Premesso

a) che con determinazione del _____ n. ____ del _____, è stata indetta

gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell'Ente attraverso una gestione elettronica per il periodo dal _____ al _____, mediante procedura aperta da esperirsi a cura della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, alle condizioni prescritte del progetto di gara;

b) che, a seguito dell'espletamento, con determinazione del Dirigente della Centrale di Committenza n. ____ del _____ la gara è stata definitivamente aggiudicata al società _____ con punti _____;

c) che è stata effettuata la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, ai sensi dell'art.76 del D.Lgs.50/16;

d) che, essendo stati effettuati con esito positivo i controlli e le verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, come da documentazione in atti nel fascicolo del contratto, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell'art.32 – comma 7 – del D.Lgs.nr.50/2016;

e) con determinazione n. ____ del _____, il Direttore competente ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente contratto disciplina l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell'Ente attraverso una gestione elettronica. (CIG: _____) utilizzando carte nominative magnetiche (carte a banda magnetica già in dotazione ai dipendenti di ruolo per la rilevazione delle presenze), per un valore del buono pasto di € e un numero presunto di 38.400 pasti, per importo complessivo presunto di €

_____ oltre I.V.A., come da offerta economica depositata e conservata agli atti d'ufficio.

2. L'Aggiudicatario si impegna a garantire ai dipendenti dell'Ente la possibilità di consumare un pasto "a piacere" per un valore corrispondente a € 7,00 a carico dell'Ente dedotto lo sconto applicato, valore facciale del buono, oltre € 3,50 in contanti corrisposti dal dipendente dedotto lo sconto applicato, per la somministrazione libera (buono pasto elettronico a valore) e per il pasto parametrico.

ART. 2 - REQUISITI PROFESSIONALI

L'Appaltatore _____ risulta iscritto presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente contratto, con iscrizione al n. _____ a decorrere dal _____; poiché l'iscrizione in detto registro è requisito essenziale per l'esecuzione dell'appalto il contratto sarà unilateralmente ed immediatamente risolto dall'Ente, qualora venga meno la suddetta iscrizione per qualsiasi motivo.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di anni 3 (tre), con decorrenza da _____ e scadenza il _____.

Su espressa richiesta scritta da parte dell'Ente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio per il tempo necessario all'aggiudicazione, alle condizioni di cui al presente capitolato e al prezzo stabilito in sede di gara.

ART. 4 - ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore si impegna a fornire all'Ente il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell'Ente attraverso una gestione elettronica. In particolare dovrà fornire tutte le prestazioni e servizi previsti dal:

a) capitolato speciale di appalto in n.17 fasciate

b) dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

2. I documenti di cui alla precedente lett.a (capitolato speciale d'appalto) sono allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

3. I documenti di cui alla precedente lettera b (offerta tecnica), pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso e vi sono allegati mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti dell'Ente, documenti che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 5 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE RICHIESTE

1. L'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva di € _____ a mezzo di polizza fidejussoria n. _____ del _____ emessa da _____.

2. La garanzia dovrà permanere per l'intera durata contrattuale nella misura originariamente stabilita, impegnandosi l'Appaltatore a ricostituire il valore qualora l'Ente si vedesse costretto ad escuterla in tutto o in parte.

3. E' a carico dell'appaltatore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente contratto.

4. L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso

imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, nell'esecuzione del servizio.

5. L'Appaltatore è provvisto di polizza assicurativa, per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali, n. _____ del _____ rilasciata da _____ con validità fino al _____.

La polizza deve comunque essere mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale.

I massimali previsti dalla polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'Appaltatore sia nei confronti di terzi sia nei confronti dell'Ente.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

1. Per l'appalto conferito all'Appaltatore e per il suo espletamento non graveranno sull'Ente oneri né presenti né futuri per compensi, provvigioni o rimborsi comunque denominati di qualunque specie.

2. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti della Compagnia di assicurazione.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 8 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali che sono indicate in via principale e non esaustiva:

1. Gestione del servizio di mensa sostitutivo attraverso una gestione elettronica;

Art. 9 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

1. svolgere l'appalto nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
2. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'appalto;
3. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

1. le decisioni finali circa l'inserimento o il deperno dalla rete dei ristoratori convenzionati degli esercenti.

ART. 10 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi).

L'appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.

I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs.n.81/2008.

ART. 11 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI

L'Appaltatore è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'art.115 del D.Lgs.209/2005 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 del Codice Civile.

Sono a carico del consulente:

- tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento dell'appalto;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'appalto;
- la polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, avente le caratteristiche e i massimali richiesti all'art.20 del Capitolato speciale d'appalto.

In caso di aggiudicazione dovrà essere presentata copia delle suddette polizze la cui validità dovrà estendersi all'intera durata dell'appalto.

L'Ente ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'appalto, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni dell'Appaltatore, anche qualora vengano rilevati successivamente alla scadenza del contratto.

ART. 12 - PENALI

Qualora l'Appaltatore non rispetti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale d'appalto e nella restante documentazione che regola il contratto la stazione appaltante si riserva di applicare specifiche penali.

Tali penali verranno applicate previa contestazione scritta.

L'importo delle penali è stabilito in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento si proporrà alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta da parte della stazione appaltante, a mezzo di PEC.

Decorsi dieci giorni dalla contestazione degli addebiti fatti con PEC senza che siano state fornite dall'Appaltatore valide giustificazioni, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penalità con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- mancata sostituzione del locale nei tempi previsti dal Capitolato o dall'offerta presentata in sede di gara: uno per mille, dell'importo contrattuale del presente capitolato, per ogni giorno di ritardo rispetto quanto previsto;
- mancata assegnazione sostituzione del POS o del POS aggiuntivo: uno per mille, dell'importo contrattuale del presente Capitolato, per ogni giorno di ritardo previsto dal capitolato o dall'offerta presentata.
- Ritardo nella fatturazione dei buoni pasti cartacei: uno per mille, dell'importo contrattuale del presente capitolato, per ogni giorno di ritardo previsto dal capitolato o dall'offerta presentata.

Le suddette penali sono cumulabili tra loro.

Nelle ipotesi sopra previste, oltre all'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non correttamente eseguite.

Le penalità di cui sopra saranno trattenute sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata a cura dell'affidatario; il mancato reintegro della cauzione definitiva è motivo di risoluzione di diritto del contratto con incameramento della stessa.

Nel caso la cauzione risulti insufficiente alla riscossione delle penali, si procederà a mezzo di ingiunzione e, del caso, riscossione coattiva diretta.

Tali sanzioni, fatti salvi i provvedimenti disciplinari di cui ai contratti di lavoro, non potranno essere addebitati ai dipendenti, neppure a titolo di ristorno danni.

L'applicazione delle penali non esime l'appaltatore dal rimborso delle spese sostenute dall'Ente per il mancato servizio o per risarcimento danni.

ART. 13 – DIVIETO DI SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In ragione della natura fiduciaria del rapporto di gestione del servizio, è vietata ogni forma di subappalto e di cessione del contratto, sia totale che parziale.

L'inosservanza del divieto comporta l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la risoluzione del contratto da parte dell'Ente, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva di risolvere unilateralmente il contratto senza alcun onere se non quello di preavviso di almeno 60 giorni:

1. perdita dei requisiti di partecipazione alla gara;
2. nel caso di inadempienza contrattuale comunque determinata o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato; in tal caso il recesso sarà preceduto da comunicazione alla parte contraente la quale avrà facoltà di contro dedurre entro e non oltre 30 giorni dalla notifica;
3. Cessione del contratto;
4. nel caso di omissioni collegate agli elementi di valutazione di cui al progetto tecnico oggetto di affidamento;
5. in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica qualora venisse meno l'iscrizione dell'Appaltatore alla Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente contratto.
6. Frode nell'esecuzione dell'appalto;
7. Mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto;
8. Manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
9. Inadempienza accertata nelle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.

10. Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto.
11. Interruzione totale del servizio verificatasi senza giustificati motivi per 5 giorni anche non consecutivi nel corso degli anni di durata del contratto.
12. Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario
13. Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge del 13/8/2010 nr.136;
14. Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

ART. 15 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE – SOSTITUZIONI

AMMINISTRATORI

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Ente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione societaria del medesimo, nonché ogni mutamento inerente l'Amministrazione e/o la rappresentanza, ferma restando la facoltà dell'Ente di risolvere in tale circostanza il contratto.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, la competenza è del Foro di Modena o del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna di Bologna, secondo la relativa giurisdizione.

ART. 16 – RISERVATEZZA

L'Appaltatore s'impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico.

Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.

In particolare l'Appaltatore è obbligato:

- ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori;
- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall'Ente, ovvero dagli interessati;
- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto;
- a consentire all'Ente ed alle persone da questo incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore è consapevole, in relazione alle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di essere "Titolare" del trattamento dei dati personali" ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore avverrà sulla base del consenso degli interessati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e in conformità alle disposizioni normative dettate in materia di privacy dal Regolamento Europeo (UE) 679/2016 (General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs.n.196/2003, come modificato dalle disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo.

L'Appaltatore, quale Titolare del trattamento, si obbliga ad operare nel pieno

rispetto della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali. I dati personali trattati in relazione all'esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente ai fini del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto medesimo e non saranno utilizzati per finalità diverse.

L'Appaltatore si impegna a fornire puntuale informativa sulla titolarità del trattamento dei dati e sulle misure di protezione adottate.

Tenuto conto delle particolari esigenze di riservatezza e sicurezza derivanti dalla circostanza che, durante l'espletamento dei servizi in oggetto, il personale dell'Appaltatore può venire a conoscenza di notizie e informazioni, l'Appaltatore si obbliga a:

- adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dall'art. 32 del citato Regolamento (UE) 2016/679, adottando in particolare ogni misura necessaria a prevenire, o quantomeno minimizzare, ogni rischio ragionevolmente prevedibile connesso alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata o all'accesso accidentale o illegale ai dati ricevuti;
- assicurare la massima riservatezza nell'espletamento di tutte le attività relative ai servizi in parola, apprestando ogni più idoneo presidio organizzativo al fine di impedire qualsiasi tipo di scambio improprio di informazioni all'interno o all'esterno dell'Appaltatore;
- gestire responsabilmente le informazioni di cui venga in possesso, in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
- vigilare affinché i dipendenti e i collaboratori, incaricati a qualsiasi titolo di

effettuare le prestazioni contrattuali, mantengano riservati i dati, le notizie, i metodi e le informazioni di cui vengano in possesso, non le divulgino né le utilizzino in alcun modo - direttamente o indirettamente - anche dopo la scadenza del contratto;

– contenere il numero di persone che abbiano accesso alla documentazione e alle informazioni in questione e informare espressamente tali persone delle esigenze di riservatezza.

L'Appaltatore è responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate ascrivibile ad essa o ai suoi dipendenti.

Art. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Appaltatore, con riferimento al servizio oggetto del presente contratto, dovrà osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr.234/2013 e disponibile sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni generali – atti generali".

2. Ai sensi dell'art.2 comma 3 del D.P.R. 62/13 la violazione degli obblighi di condotta costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto saranno a carico esclusivo dell'appaltatore.

ART. 20 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente, al Codice Civile e alla documentazione di gara.